

N. R.G. 2021/11927



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Nella procedura cautelare iscritta al n. r.g. **11927/2021** promossa da:

MIRKO SALVAGNI (C.F. SLVMRK74D01B110Q), con il proc. dom. avv. GRIFFO GIUSEPPE,

ricorrente

contro

SOCIETÀ AGRICOLA IL PLATANO S.R.L. (C.F. 02494740208), con il proc. dom. avv. GHIELMI PAOLA, PIAZZA 80 FANTERIA C/O AVV. E. PEZZOLI 46100 MANTOVA

resistente

Il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di discussione del ricorso *ex* art. 700 c.p.c, in esame, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Il ricorrente, nella sua qualità di socio di minoranza (con una partecipazione pari al 42% del capitale) di Società Agricola Il Platano s.r.l. (di seguito la "Società", controllata indirettamente da Matteo Prandi con una partecipazione personale del 27%, unita ai diritti di voto inerenti alla partecipazione del 31% complessivamente detenuta da Megawatt s.r.l. e Mph s.r.l.s., società al medesimo riconducibili), chiede in via cautelare di sospendere gli effetti della delibera, impugnata con giudizio arbitrale in ossequio alla clausola compromissoria statutaria, adottata dai soci di maggioranza della Società mediante una procedura di consultazione scritta conclusasi in data 22.9.2021, delibera iscritta presso il Registro delle Imprese di Mantova in data 14.10.2021 (di seguito la "Delibera").

L'oggetto della Delibera è la revoca dell'amministratore unico (coincidente con la persona del ricorrente) e la nomina del nuovo amministratore (il commercialista dott. Bertella).



Il ricorrente ricostruisce così l'iter precedente all'assunzione della Delibera:

- con lettera del 4.6.2021 il socio Megawatt s.r.l. richiedeva la convocazione dell'assemblea ai fini della revoca dell'amministratore unico in carica;
- l'amministratore convocava l'assemblea alla data del 15.9.2021;
- detta assemblea del 15.9.2021 veniva rinviata alla data del 1° ottobre 2021, in accoglimento della richiesta di rinvio formulata, ai sensi dell'art. 2374 c.c., dal socio di minoranza, dichiaratosi "*non sufficientemente informato*" (doc. 14);
- *medio tempore* con nota PEC del 21.9.2021 il socio Megawatt s.r.l. attivava la procedura di consultazione scritta prevista dall'art. 16 dello statuto, confermando la proposta di revoca dell'a.u. e di nomina del dott. Bertella (doc. 15);
- con comunicazione PEC del 22.9.2021 l'amministratore contestava la legittimità della procedura di consultazione scritta avviata dal socio, posto che il medesimo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea rinviata al 1° ottobre 2021;
- con nota PEC sempre del 22.9.2021 Megawatt s.r.l. comunicava al ricorrente di avere ottenuto il consenso della maggioranza dei soci sulla proposta sopra menzionata;
- l'assemblea del 1° ottobre 2021 veniva rinviata al 15.11.2021 "*a fronte di quanto nel frattempo accaduto*".

Il ricorrente, dopo avere precisato che la nomina dell'arbitro unico da parte del Presidente del Tribunale di Mantova non è ancora intervenuta, confermando tale circostanza in udienza, allega la violazione dell'art. 2479, quinto comma, c.c. e dell'art. 15 dello Statuto, discendente dalla dinamica dei fatti prospettati *supra*.

Sotto diverso profilo allega la nullità della Delibera per i seguenti motivi formali:

- carenza della sottoscrizione dell'amministratore, requisito formale previsto dall'art. 16 dello Statuto, per tale dovendosi intendere l'amministratore uscente e non già quello neominato;
- mancata trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, in violazione dell'art. 2478 c.c.

Inoltre il ricorrente osserva come la Delibera sia viziata da eccesso di potere, essendo stata motivata dall'interesse extrasociale perseguito dalla maggioranza, nella misura in cui la revoca dell'a.u.



costituisce una ritorsione a fronte del mancato pagamento delle fatture emesse dall'appaltatore Water & Soil Remediation s.r.l. (soggetto riconducibile alla famiglia Prandi).

Al riguardo allega altresì la carenza in capo all'attuale amministratore delle competenze tecniche specifiche per gestire la Società, conduttrice di fondi rustici e titolare di due impianti biogas, circostanza che confermerebbe il carattere abusivo della Delibera, non sorretta da un genuino interesse sociale.

Con riferimento *periculum in mora* il ricorrente evidenzia il pregiudizio derivante dall'adozione di una Delibera in spregio alle regole di legge e statutarie, violazioni grazie alle quali è stato possibile nominare un amministratore inidoneo perché privo di adeguate competenze tecniche e dei necessari requisiti professionali.

In particolare dette carenze a livello tecnico comporterebbero il rischio di non potere depositare presso la Regione Lombardia, entro la fine dell'anno, l'aggiornamento del Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnica, omissione che condurrebbe alla revoca dell'autorizzazione rilasciata dal GSE (al riguardo produce perizia di parte *sub* doc. 24).

Inoltre la mancanza del requisito di "imprenditore agricolo professionale" (detenuto invece dal precedente amministratore) comporterebbe la perdita dei benefici fiscali associati alla qualifica di società agricola.

2. La Società eccepisce, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, avendo quest'ultimo, in tesi, a tutela dell'interesse associato alla carica di amministratore.

Ancora a livello preliminare eccepisce la "carenza di residualità" del ricorso, alla luce del potere degli arbitri di disporre la sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari impugnate.

Nel merito rappresenta che la fiducia nell'a.u. Salvagni era venuta meno per i motivi illustrati nella proposta di revoca, sfiducia acuita dall'inerzia dell'amministratore nella convocazione dell'assemblea.

Al riguardo evoca la fattispecie dell'abuso della minoranza, nella misura in cui l'odierno ricorrente non persegue un interesse sociale, bensì quello (personale) alla conservazione della carica di amministratore.

Deduce poi l'invalidità dell'assemblea del 15.9.2021, attesa l'inapplicabilità dell'art. 2374 c.c. alle società a responsabilità limitata, vizio a fronte del quale il socio Megawatt s.r.l. ha inteso attivare la procedura di consultazione scritta, al fine di superare la condotta ostruzionistica da parte del ricorrente-amministratore, in aperto conflitto di interessi. Condotta ostruzionistica che si sarebbe



manifestata altresì con la mancata consegna al nuovo amministratore del libro delle decisioni dei soci, così impedendo la trascrizione della Delibera.

Osserva che il nuovo amministratore, professionista indipendente nominato “*al fine di permettere alla Platano di dotarsi degli adeguati assetti societari e organizzativi previsti dall’ articolo 40 d. lgs 147/2020*”, non ha ancora proceduto ad alcun pagamento a favore di Water&Soil Remediation s.r.l. Con riferimento alla qualifica di “imprenditore agricolo professionale” la Società deduce che, secondo la normativa regionale, il termine per la ricostituzione di un organo amministrativo in cui almeno un amministratore è dotato del predetto requisito è di sei mesi dalla modifica.

Quanto ai Piani di utilizzazione economica (PUA) la Società precisa che il termine per il deposito del piano previsto dalla normativa regionale scade al 31.12.2021 e contesta la correttezza delle conclusioni contenute nella perizia di parte depositata dal ricorrente, producendo a tal fine un parere *pro veritate* (doc. 24).

Contesta infine la sussistenza del *periculum in mora*, deducendo che “*Anche qualora si ritenesse di dover giudicare il periculum con riferimento alla posizione soggettiva di cui chiede la cautela (che, nel caso che si discute è ambiguo si tratti del socio o dell’amministratore revocato, con le conseguenze già in precedenza eccepite), non sussiste alcun pregiudizio del ricorrente, tanto più che non viene messa in discussione la sua posizione di socio, avendolo la maggioranza dei soci legittimamente sfiduciato come amministratore unico*”.

3.1 L’eccezione di carenza di legittimazione attiva è manifestamente infondata: l’odierno ricorrente agisce chiaramente nella propria qualità di socio, facendo valere il diritto all’assunzione di delibere assembleari legittime: sulla questione sia sufficiente richiamare *l’incipit* del ricorso (“*il ricorrente è socio al 42% della Platano*”).

3.2. Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione preliminare di merito, impropriamente definita dalla Società come “carenza di residualità”, ma invece qualificabile come eccezione di incompetenza, stante la presenza di clausola compromissoria statutaria che pacificamente devolve agli arbitri la cognizione delle controversie tra soci e Società.

Al riguardo, in linea con la prevalente giurisprudenza di merito, l’esistenza di una clausola compromissoria non preclude la proposizione di istanze cautelari quando il collegio arbitrale non sia ancora stato costituito, prevalendo il principio di effettività della tutela giurisdizionale (*ex multis* Trib. Milano 2.12.2015).



4. Il ricorso è fondato e va accolto.

4.1 A livello di *fumus boni iuris*, senza necessità di entrare nel merito della Delibera e delle reciproche contestazioni di abusi (questione da rinviare al giudizio arbitrale), in questa sede a cognizione sommaria emergono seri indizi di invalidità della Delibera in conseguenza di vizi procedurali, alla luce delle seguenti considerazioni:

- l'opzione per il metodo assembleare era stata esercitata, con lettera del 4.6.2021 di richiesta all'amministratore di convocazione, dallo stesso socio Megawatt s.r.l. che poi si è risolto ad avviare la procedura di consultazione scritta, dovendosi dubitare che il singolo socio possa unilateralmente revocare la propria iniziativa, una volta che dell'argomento sia stata investita l'assemblea dei soci e quest'ultima non abbia ancora deliberato;
- a prescindere dall'applicabilità dell'art. 2374 c.c. alle s.r.l. (questione controversa tra le Corti di merito), la richiesta di rinvio dell'assemblea del 15.9.2021, formulata dal socio titolare di una partecipazione superiore a un terzo del capitale e motivata dall'insufficiente informazione sugli argomenti all'ordine del giorno, equivale, nei limiti cognitivi tipici della fase, a una espressione anticipata della volontà che l'argomento fosse oggetto di discussione, dichiarazione rilevante in quanto idonea a determinare, ai sensi dell'art. 2479, comma quarto, c.c., l'improcedibilità della procedura di consultazione scritta successivamente avviata, dovendosi riconoscere che il luogo dove si realizza pienamente la dialettica tra soci è solo l'assemblea di cui all'art. 2479-*bis*;
- la stessa comunicazione PEC del 22.9.2021, recapitata dall'amministratore ai soci prima del perfezionamento della procedura di consultazione scritta, appare idonea a determinarne l'improcedibilità sempre ai sensi dell'art. 2479, comma quarto, c.c..

Avuto riguardo alle criticità sopra evidenziate, tali da determinare la potenziale annullabilità della Delibera, le deduzioni difensive della resistente non appaiono rilevanti, dovendosi considerare che l'eventuale inerzia imputata al precedente amministratore non esonera evidentemente la Società dal rispetto delle regole procedurali previste per la formazione della volontà dei soci, fermo restando che i soci ostili all'amministratore avrebbero potuto introdurre un procedimento cautelare di revoca per giusta causa, laddove veramente convinti che il medesimo stesse ostacolando, in ragione di un interesse personale, il corretto funzionamento degli organi sociali.



In altre parole l'eventuale ostruzionismo di un socio o dell'amministratore non giustifica il ricorso da parte della maggioranza all'assunzione di decisioni extra-assembleari in difetto dei relativi presupposti (*rectius* in presenza di una condizione ostativa, quale l'opposizione di un soggetto legittimato dalla norma più volte richiamata).

4.2 Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora* l'art. 2378 c.c., applicabile alle s.r.l. in forza di espresso richiamo, prevede un peculiare bilanciamento della situazione di pregiudizio derivante dal ritardo a carico del ricorrente con il pregiudizio che subirebbe la Società dalla sospensione dell'esecuzione della Delibera: “ *la valutazione della sussistenza di un nesso causale fra l'esecuzione (ovvero la protrazione dell'efficacia) della deliberazione impugnata ed il pregiudizio temuto e implica l'apprezzamento comparativo della gravità delle conseguenze derivanti, sia al socio impugnante sia alla società, dalla esecuzione e dalla successiva rimozione della deliberazione impugnata. Così, il provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera potrà essere concesso soltanto ove si ritenga prevalente, rispetto al corrispondente pregiudizio che potrebbe derivare alla società per l'arresto subito alla sua azione, il pregiudizio lamentato dal socio*” (Trib. Roma, sez. XVI, 22/04/2018).

Orbene il pregiudizio a carico del ricorrente è implicito nella lesione integrale del suo diritto di intervento, strumento fondamentale per il corretto esplicarsi del processo decisionale di pertinenza dei soci, lesione ancora più grave se si considera l'importanza dell'oggetto della Delibera, *i.e.* la nomina dell'organo di gestione, materia riservata alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c., trattandosi di una ipotesi di *periculum* quasi *in re ipsa*.

Nella presente vicenda al socio di minoranza è stata preclusa la possibilità di porre all'attenzione degli altri soci tutte le sue perplessità sull'idoneità dell'attuale amministratore, perplessità riprodotte nel ricorso, ma che avrebbero dovuto essere esaminate nella sede assembleare a ciò deputata, non potendosi affatto escludere che, a seguito dei circostanziati rilievi del ricorrente, la maggioranza dei soci mutasse il proprio orientamento.

Inoltre, in tema di ricadute della Delibera, è pacifico tra le parti che l'attuale amministratore non gode del requisito di “imprenditore agricolo professionale”, circostanza potenzialmente idonea a tradursi, nel volgere di pochi mesi, in un pregiudizio patrimoniale diretto a carico della Società.

A fronte di tali situazioni di pericolo imminente non è dato individuare alcun pregiudizio per la controparte (invero neppure dedotto nella memoria di costituzione), derivante dalla sospensione dell'efficacia della Delibera, ben potendo la Società assumere in tempi rapidi una nuova delibera di



contenuto analogo a quella qui impugnata, ma stavolta nel rispetto delle regole previste dalla legge e dallo statuto.

5. Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto e l'efficacia della Delibera immediatamente sospesa, con conseguente reintegro dell'amministratore revocato.

Il provvisorio accoglimento del primo motivo di impugnazione consente di non soffermarsi sugli ulteriori vizi formali della Delibera sollevati dal ricorrente.

In ordine alla liquidazione delle spese della fase cautelare, posto che il giudizio di merito pende avanti agli arbitri, le spese vanno liquidate in questa sede (Trib. Milano, SSIB, 30.10.2017) e poste a carico della resistente soccombente. Avuto riguardo ai parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per i procedimenti cautelari aventi valore indeterminabile, le spese sono liquidate nella somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso di spese vive (c.u. e bolli) nonché di spese generali forfetarie (15%) e accessori di legge.

P. Q. M.

il Tribunale, provvedendo in via cautelare, ogni altra istanza ed eccezione assorbita o disattesa, in accoglimento del ricorso:

- sospende l'efficacia della delibera impugnata, adottata dai soci della Società Agricola Il Platano s.r.l., mediante consultazione scritta, in data 22.9.2021 e iscritta presso il Registro delle Imprese di Mantova in data 14.10.2021 avente il seguente oggetto: *“Procedimento di consultazione scritta dei soci della Società Agricola Il Platano srl per l'acquisizione del consenso scritto in ordine alla proposta di revoca dell'attuale Amministratore Unico Sig. Mirko Salvagni e contestuale nomina del nuovo Amministratore Unico nella persona del Dr. Gualtiero Bertella (art. 16 dello statuto sociale);*
- condanna parte resistente Società Agricola Il Platano s.r.l., a rifondere al ricorrente MIRKO SALVAGNI le spese del procedimento, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso di spese vive (c.u. e bolli), spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Dispositivo soggetto a iscrizione nel Registro delle Imprese a cura dell'amministratore in carica della Società Agricola Il Platano s.r.l., ai sensi dell'art. 2378, u.c., c.c.

Si comunicati.

Brescia, 29/11/2021

Il giudice des.
LORENZO LENTINI

